



Centro  
Paghe  
Padova

...al Servizio del Professionista

M:\Manuali\Circolari\_mese\2008\02\C0802\_tabelle.doc

## CIRCOLARE FEBBRAIO 2008 – TABELLE

### SOMMARIO

<u>1</u>	<u>AGGIORNAMENTI TABELLE</u>	<u>2</u>
1.1	VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI GENNAIO E PUBBLICATE CON GLI AGGIORNAMENTI DEL MESE .....	2
1.2	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI FEBBRAIO .....	2
1.3	GESTIONE CONTRATTI .....	7
1.3.1	GESTIONE FERIE .....	8
1.4	FESTIVITA' CONTRATTI ARTIGIANI VENETO.....	8
1.5	GESTIONE UNA TANTUM .....	8
1.6	AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI... 18	
1.6.1	ALIQUOTE STANDARD .....	18
1.6.2	ENTI .....	19
1.6.3	CASSA EDILE: CONTRIBUTI/QUOTE ASSOCIATIVE .....	19
1.7	MODIFICHE SULLE TABELLE.....	19
1.7.1	VOCI CEDOLINO .....	19
1.7.2	SEDI INAIL .....	20
1.7.3	STORICI ANNO CORRENTE/PRECEDENTE.....	20
1.8	AGGIORNAMENTI ANNUALI SOGGETTI A RIVALUTAZIONE ANNUA E MINIMALI .....	20

## **1 AGGIORNAMENTI TABELLE**

### **1.1 VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI GENNAIO E PUBBLICATE CON GLI AGGIORNAMENTI DEL MESE**

---

**Agricoltura - operai (A072)**  
**Alimentari - Artigianato (C037)**  
**Ambasciate ed organismi internazionali (E057)**  
**Aziende alberghiere (E007)**  
**Barbieri e parrucchieri - Artigianato (C025)**  
**Case di cura personale non medico (E027)**  
**Cemento - Industria (A025)**  
**Ceramica - Industria (ex Federceramica) (A034)**  
**Chimica / chimico-farmaceutica - API (B005)**  
**Cinematografi (A048)**  
**Commercio cooperative (E003)**  
**Commercio - Confcommercio (E001)**  
**Concerte - API (B005)**  
**Cooperative facchinaggio (E052)**  
**Cooperative facchinaggio ore (E054)**  
**Edilizia - Artigianato (C013)**  
**Edilizia - Industria (A021)**  
**Edili marittimi (A078)**  
**Formazione professionale (E031)**  
**Gas acqua (ex Federgasacqua) - Industria (A065)**  
**Gas acqua unico - Industria (A030)**  
**Giornalisti (fieg) (E043)**  
**Grafica ed editoriale - Industria (A035)**  
**Involucri naturali per salumi - Industria (A076)**  
**Istituzioni socioassistenziali - UNEBA (E029)**  
**Lavanderie / tintorie - Artigianato (C031)**  
**Lavoro domestico (E036)**  
**Metalmeccanica - API (B001)**  
**Metalmeccanica - Industria (A001)**  
**Olio e margarina - Industria (A042)**  
**Panificazione - Artigianato (C039)**  
**Pubblici esercizi (E005)**  
**Pubblici esercizi - CNAI UNCI (F035)**  
**Pulizia - Industria (A051)**  
**Pulizia/multiservizi - UNCI/CONFSAL (F038)**  
**Sacristi (E035)**  
**Studi professionali (E012)**  
**Terme (E061)**  
**Viaggi e turismo (E009)**

### **1.2 VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI FEBBRAIO**

---

#### **Agenzie di assicurazione (E015)**

In base all'accordo del 5 luglio 2007:

- sono stati aggiornati gli importi della riparametrazione stipendiale nell'elemento paga 3 per le suddivisioni contrattuali A, B, D ed E.

#### **Agenzie di viaggio - Federturismo Confindustria (E076)**

Il 3 febbraio 2008 tra FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA, l'AICA e le OO.SS. hanno sottoscritto l'accordo che rinnova e unifica il C.C.N.L. per i dipendenti da aziende dell'Industria Turistica FEDERTURISMO e il C.C.N.L. AICA.

- Sono stati inseriti i nuovi livelli previsti dalla nuova classificazione, in particolare il livello D1S è relativo al precedente livello 6S, a cura Utente variare il livello in anagrafica dipendente.
- sono stati aggiornati i minimi retributivi dei nuovi livelli con decorrenza gennaio 2008, i livelli relativi alla precedente classificazione non sono stati aggiornati e saranno cancellati.
- sono stati aggiornati gli importi dell'indennità di funzione dei nuovi livelli A1 e A2.
- sono stati azzerati gli importi dell'IVC (anticipo futuri aumenti contrattuali) presente nell'elemento paga 3.
- è prevista la corresponsione della seconda tranches di una tantum (vedere paragrafo una tantum).

A seguito della nuova classificazione sono stati inseriti i nuovi apprendistati:

18A livello D1 suddivisione contrattuale A,  
 18A livello D1 suddivisione contrattuale B,  
 24A livello D1S suddivisione contrattuale A,  
 24A livello D1S suddivisione contrattuale B,  
 36A livello C2 suddivisione contrattuale A,  
 36A livello C2 suddivisione contrattuale B,  
 36A livello C3 suddivisione contrattuale A,  
 36A livello C3 suddivisione contrattuale B,  
 48A livello C1 suddivisione contrattuale A,  
 48A livello C1 suddivisione contrattuale B,  
 48A livello C2 suddivisione contrattuale A,  
 48A livello C2 suddivisione contrattuale B,  
 48A livello C3 suddivisione contrattuale A,  
 48A livello C3 suddivisione contrattuale B.

A cura Utente la corresponsione degli arretrati di gennaio 2008, tenere conto che a causa del ritardo nella sottoscrizione del ccnl a gennaio 2008 è stata corrisposta l'IVC dell'elemento paga 3 anche se non dovuta.

#### **Case di cura personale non medico (E027)**

- a seguito di una verifica è stato variato il calcolo dello straordinario includendo anche l'elemento paga 4.

#### **Amministratori di condominio (E042)**

- sono state inserite le percentuali relative al lavoro supplementare part-time.

#### **Autostrade (A067)**

In base al ccnl del 15/07/2005 ed al rinnovo del 01/06/2006:

- è terminato il periodo transitorio che escludeva gli aumenti contrattuali dal calcolo dello straordinario, gli aumenti presenti nell'elemento paga 8 sono ora stati sommati nell'elemento paga 1 ed è stato azzerato l'elemento paga 8.

#### **Aziende alberghiere (E007)**

In base all'accordo di rinnovo del 27 luglio 2007 di Confcommercio ed all'accordo del 31 luglio 2007 di Confesercenti:

- è prevista la corresponsione della seconda tranches di una tantum (vedere paragrafo una tantum).

#### **Aziende alberghiere – AICA (E075)**

Il 3 febbraio 2008 tra FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA, l'AICA e le OO.SS. hanno sottoscritto l'accordo che rinnova e unifica il C.C.N.L. per i dipendenti da aziende dell'Industria Turistica FEDERTURISMO e il C.C.N.L. AICA.

- Sono stati inseriti i nuovi livelli previsti dalla nuova classificazione.
- sono stati aggiornati i minimi retributivi dei nuovi livelli.
- è prevista la corresponsione della seconda tranches di una tantum (vedere paragrafo una tantum).

#### **Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)**

Il 10 gennaio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi.

- Il 31 gennaio 2008 cessa l'erogazione dell'AFAC (ECT per il Veneto) per cui sono stati azzerati gli importi dell'elemento paga 8.
- È stato variato il trattamento di malattia degli operai come segue: l'80% dal 1° al 7° giorno (prima erano 8) di assenza. Tale trattamento non viene corrisposto nei primi 3 giorni per malattie inferiori a 8 giorni (prima erano 9) di calendario; il 100% dall'8° al 180° (prima era dal 9°) che verrà corrisposto dal 1° giorno nel caso di malattia superiore a 21 giorni.
- È stato variato il trattamento economico di malattia previsto per gli apprendisti operai e impiegati uniformandolo a quello degli operai e impiegati.
- È stato variato il trattamento economico dell'infortunio per tutte le qualifiche, viene ora gestito anche l'infortunio oltre i 180 giorni.

#### **Dirigenti autotrasporto e spedizioni (D007)**

L'accordo di rinnovo del 23 gennaio 2008 per i dirigenti del terziario stabilisce una revisione della contribuzione a carico delle aziende per il Fondo Mario Negri con riferimento al quadriennio 2007-2010.

La sottoscrizione dell'accordo con Confcommercio rende operativo l'analogo incremento della contribuzione stabilito dall'accordo di rinnovo del 31 luglio 2007 (vedere paragrafo Fondo Mario Negri).

#### **Dirigenti agenzie marittime e aeree (D017)**

L'accordo di rinnovo del 23 gennaio 2008 per i dirigenti del terziario stabilisce una revisione della contribuzione a carico delle aziende per il Fondo Mario Negri con riferimento al quadriennio 2007-2010.

La sottoscrizione dell'accordo con Confcommercio rende operativo l'analogo incremento della contribuzione stabilito dall'accordo di rinnovo dell'11 dicembre 2007 (vedere paragrafo Fondo Mario Negri).

#### **Dirigenti aziende alberghiere (D009)**

L'accordo di rinnovo del 23 gennaio 2008 per i dirigenti del terziario stabilisce una revisione della contribuzione a carico delle aziende per il Fondo Mario Negri con riferimento al quadriennio 2007-2010.

La sottoscrizione dell'accordo con Confcommercio rende operativo l'analogo incremento della contribuzione stabilito dall'accordo di rinnovo del 30 novembre 2007 (vedere paragrafo Fondo Mario Negri).

#### **Dirigenti aziende commerciali (D003)**

Il 23 gennaio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati.
- sono stati aggiornati gli importi dell'elemento paga 5 "Aumento Retr."
- è stato inserito il nuovo livello DR9 per i dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2008.

#### **Dirigenti magazzini generali e depositi (D005)**

L'accordo di rinnovo del 23 gennaio 2008 per i dirigenti del terziario stabilisce una revisione della contribuzione a carico delle aziende per il Fondo Mario Negri con riferimento al quadriennio 2007-2010.

La sottoscrizione dell'accordo con Confcommercio rende operativo l'analogo incremento della contribuzione stabilito dall'accordo di rinnovo del 19 ottobre 2007 (vedere paragrafo Fondo Mario Negri).

#### **Elettricità – Industria (A028)**

come stabilito dall'accordo del 18 dicembre 2007:

- è prevista la corresponsione della seconda tranche di incremento economico (EDR) (vedere paragrafo una tantum). A cura Utente la corresponsione dell'EDR arretrato di gennaio.

#### **Giocattoli– Artigianato (C019)**

Il 10 gennaio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi.

- Il 31 gennaio 2008 cessa l'erogazione dell'AFAC (ECT per il Veneto) per cui sono stati azzerati gli importi dell'elemento paga 8.
- È stato variato il trattamento di malattia degli operai come segue: l'80% dal 1° al 7° giorno (prima erano 8) di assenza. Tale trattamento non viene corrisposto nei primi 3 giorni per malattie inferiori a 8 giorni (prima erano 9) di calendario; il 100% dall'8° al 180° (prima era dal 9°) che verrà corrisposto dal 1° giorno nel caso di malattia superiore a 21 giorni.
- È stato variato il trattamento economico di malattia previsto per gli apprendisti operai e impiegati uniformandolo a quello degli operai e impiegati.
- È stato variato il trattamento economico dell'infortunio per tutte le qualifiche, viene ora gestito anche l'infortunio oltre i 180 giorni.

### **Grafica – Artigianato (C017)**

In base all'accordo di rinnovo del 28 marzo 2007:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi.

### **Involucri naturali per salumi – Industria (A076)**

Il 28 gennaio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl 1° febbraio 2006 che definisce le modalità e scadenze per la confluenza nel ccnl industria alimentare:

- è stata effettuata la nuova classificazione dei livelli prevista dall'accordo per cui il livello 3 è diventato 3A, il 4 è diventato 3, il 5 è diventato 4, il 6 è diventato 5, il 7 è diventato 6 ed il 7 è stato azzerato e sarà eliminato. Viene istituito il livello 1S ma al momento non sono indicati importi nel ccnl, in attesa di ulteriori informazioni.

A cura Utente verificare il livello presente in anagrafica dipendente ed eventualmente variarlo.

- sono stati aggiornati i minimi conglobati secondo la nuova classificazione.
- a seguito della nuova classificazione sono stati inseriti i nuovi codici apprendistato 18B livello 4, 30B livello 3, 36B livello 3°.

A cura Utente verificare il codice apprendistato presente in anagrafica dipendente ed eventualmente variarlo.

### **Lapidei – Artigianato (C014)**

In base all'accordo di rinnovo del 30 ottobre 2007:

- è prevista la corresponsione della prima tranche di una tantum (vedere paragrafo una tantum).

### **Lavanderie – Industria (A045)**

In base all'accordo del 17 dicembre 2007:

- sono stati inseriti gli importi dell'una tantum, è prevista a febbraio 2008 la corresponsione dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum).

### **Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)**

Il 10 gennaio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi.
- Il 31 gennaio 2008 cessa l'erogazione dell'AFAC (ECT per il Veneto) per cui sono stati azzerati gli importi dell'elemento paga 8.
- È stato variato il trattamento di malattia degli operai come segue: l'80% dal 1° al 7° giorno (prima erano 8) di assenza. Tale trattamento non viene corrisposto nei primi 3 giorni per malattie inferiori a 8 giorni (prima erano 9) di calendario; il 100% dall'8° al 180° (prima era dal 9°) che verrà corrisposto dal 1° giorno nel caso di malattia superiore a 21 giorni.
- È stato variato il trattamento economico di malattia previsto per gli apprendisti operai e impiegati uniformandolo a quello degli operai e impiegati.
- È stato variato il trattamento economico dell'infortunio per tutte le qualifiche, viene ora gestito anche l'infortunio oltre i 180 giorni.

### **Legno e arredamento – Artigianato (C009)**

In base al ccnl dell'11 ottobre 2007:

- è prevista la corresponsione della prima tranche di una tantum (vedere paragrafo una tantum).

### **Maricoltura cooperative (A063)**

In base all'accordo di rinnovo del 10 gennaio 2008:

- È stato inserito il trattamento economico di malattia previsto per gli apprendisti operai e impiegati uniformandolo a quello degli operai e impiegati.
- È stato aggiornato il trattamento economico dell'infortunio per tutte le qualifiche.
- A seguito di una verifica è stato aggiornato il trattamento economico della maternità per tutte le qualifiche.
- È stata aggiornata la percentuale dello straordinario diurno.

### **Metalmeccanica – Industria (A001)**

In base all'accordo di rinnovo del 20 gennaio 2008 e del successivo accordo del 1° febbraio 2008 che ha definito il testo relativo all'una tantum,

- è prevista la corresponsione dell'una tantum (vedere paragrafo una tantum).

Segnaliamo che entrano in vigore dal 1° febbraio 2008 le normative sul periodo di prova, preavviso e sugli aumenti periodici di anzianità.

- Sono stati aggiornati i dati relativi ai periodi di prova presenti nei livelli.

### **Odontotecnica – Artigianato (C003)**

il 30 gennaio 2008 è stato sottoscritto il contratto collettivo regionale del settore odontotecnici artigiani. Le caratteristiche dell'accordo si possono riassumere come segue:

- è stato prorogato il contratto collettivo regionale sino al 31 agosto 2009 ad eccezione delle clausole in tema di EET;
- è prevista l'erogazione dell'EET limitata ad un anno, dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, con le quantità economiche e le modalità previste in precedenza;
- è prevista la corresponsione di una quota "una tantum" frazionata su base mensile con importo uguale per tutti i livelli (agli apprendisti viene corrisposto un importo specifico) quale copertura per il periodo dal mese di febbraio 2008 al mese di agosto 2008 (vedere paragrafo una tantum).
- è prevista l'eventuale proroga di erogazione dell'EET fino al 31 agosto 2010 nel caso in cui il CCRL non sia rinnovato entro il mese di agosto 2009.-

### **Oreficeria – Industria (A019)**

Come segnalato nella circolare dello scorso mese:

- sono stati inseriti gli importi al 100% della seconda tranches dell'indennità di vacanza contrattuale.

### **Servizi di pulizia – Artigianato (C035)**

il 20 settembre 2007 è stato raggiunto l'accordo per la proroga fino al 29 febbraio 2009 del contratto integrativo regionale veneto del 12 giugno 2003 ad eccezione delle clausole relative all'EET. L'EET non viene perciò erogato nel periodo dal 1° settembre 2007 al 29 febbraio 2008. Ricordiamo che è previsto un nuovo EET che sarà corrisposto a cominciare dal 1° marzo 2008 e sino al 28 febbraio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2007.

- a febbraio 2008 è prevista la corresponsione della quinta ed ultima tranches di una tantum per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

E' prevista la corresponsione di 5 rate mensili di una tantum nel periodo dal 1° ottobre 2007 al 29 febbraio 2008.

### **Pubblici esercizi (E005)**

In base all'accordo di rinnovo del 27 luglio 2007 di Confcommercio ed all'accordo del 31 luglio 2007 di Confesercenti:

- è prevista la corresponsione della seconda tranches di una tantum (vedere paragrafo una tantum).

### **Viaggi e turismo (E009)**

In base all'accordo di rinnovo del 27 luglio 2007 di Confcommercio ed all'accordo del 31 luglio 2007 di Confesercenti:

- è prevista la corresponsione della seconda tranches di una tantum (vedere paragrafo una tantum).

### Tessili/calzature - Artigianato (C005)

Il 10 gennaio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi.
- Il 31 gennaio 2008 cessa l'erogazione dell'AFAC (ECT per il Veneto) per cui sono stati azzerati gli importi dell'elemento paga 8.
- È stato variato il trattamento di malattia degli operai come segue: l'80% dal 1° al 7° giorno (prima erano 8) di assenza. Tale trattamento non viene corrisposto nei primi 3 giorni per malattie inferiori a 8 giorni (prima erano 9) di calendario; il 100% dall'8° al 180° (prima era dal 9°) che verrà corrisposto dal 1° giorno nel caso di malattia superiore a 21 giorni.
- È stato variato il trattamento economico di malattia previsto per gli apprendisti operai e impiegati uniformandolo a quello degli operai e impiegati.
- È stato variato il trattamento economico dell'infortunio per tutte le qualifiche, viene ora gestito anche l'infortunio oltre i 180 giorni.

### Tessili – Industria (A003)

- sono stati inseriti i dati per la gestione automatica del preavviso per le suddivisioni contrattuali A, B e C.

### Trasporto a fune (A057)

come previsto dall'accordo del 25 gennaio 2007:.

- sono stati aggiornati i minimi retributivi.

### Vetro – Industria (A031)

come previsto dall'accordo del 4 maggio 2007:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e l'IPO per la suddivisione contrattuale A, ed aggiornati i minimi retributivi delle suddivisioni contrattuali B e C.

## 1.3 GESTIONE CONTRATTI

Per tutte le qualifiche previste dal contratto nel tasto divisori è stata inserita una nuova videata "Istituti" per alterare gli istituti contrattuali: Festività, Ferie, ROL, Ex-festività. L'alterazione permette nel modo consueto di effettuare il calcolo solo per alcuni elementi paga oppure escludendo alcuni elementi paga o per il totale paga. Nella videata è stata spostata l'alterazione tfr che era già presente nella 3 videata. Le alterazioni impostate producono effetti sulle voci 0202 *festività non godute*, 0210 *ferie non godute*, 0219 *ex festività non godute*, 0222 *rol / par non goduto*.

Codice contratto: A051 PULIZIA

1 - Divisori | 2 - Altri div. | 3 - Orario | 4 - Istituti

**Alterazione TFR**  
Modalità: -  
Elementi: 3

**Alterazione ROL**  
Modalità: -  
Elementi: 3

**Alterazione Ferie**  
Modalità: -  
Elementi: 3

**Festività**  
Modalità: -  
Elementi: 3

**Alterazione Ex festività**  
Modalità: -  
Elementi: 3

### 1.3.1 GESTIONE FERIE

Nella gestione contratti => ferie è stata prevista una nuova tabella per gestire le ferie in base alla data di assunzione, infatti alcuni contratti prevedono un monte ferie diverso per i dipendenti appartenenti ad una stessa qualifica se in forza prima di una certa data o assunti dopo. E' stata sdoppiata la tabella ferie (incremento 1 e incremento 2) ed è stata prevista la casella per la data per applicare la seconda tabella (casella "Data applicazione incremento 2"). Una ulteriore tabella è stata inserita per gestire eventuali ferie/ex-Festività/rol aggiuntivi in base alla qualifica, all'età e all'anzianità in servizio.

1 - Dati Ferie
2 - Commenti

Descrizione

Qual.	Descrizione qualifica	Modalità
1	IMPIEGATO / QUADRO	G
2	APPRENDISTA IMPIEGATO	G
3	OPERAIO	G
4	APPRENDISTA OPERAIO	G
5	INTERMEDIO	G

Elimina riga

Maggiorazione sesta giornata
5 gg 
6 gg

Data applicazione incremento 2

IMPIEGATO / QUADRO					
Mesi	Incremento 1		Mesi	Incremento 2	
	5 GG	6 GG		5 GG	6 GG
120	20,00				
216	25,00				
999	27,00				

Rol
5 gg 
6 gg

Rol
5 gg 
6 gg

Ex-Fest
5 gg 
6 gg

Ex-Fest
5 gg 
6 gg

Età	Anz	Inc	Fest	Rol

**N.B.:** il capitolo 1.3 – GESTIONE CONTRATTI, è solo informativa per gli Utenti ed è utile per capire come il Centro Paghe calcola alcuni Istituti. Ne consegue che non dovete fare nulla nelle Vs. tabelle e comunque, essendo queste implementazioni relative alle tabelle standard, non possono essere variate dal singolo Studio.

### 1.4 FESTIVITA' CONTRATTI ARTIGIANI VENETO

Vedi circolare di aggiornamento del 30/01/2008

### 1.5 GESTIONE UNA TANTUM

*Sono state inserite per alcuni contratti le tranches di una tantum da corrispondere per l'erogazione automatica, in caso di cessazione del dipendente, già dal corrente mese. Per l'applicazione automatica si rinvia alla circolare 02/2004, punto 2.7. A cura Utente il controllo dei casi non gestiti in automatico.*

#### **Agenzie di viaggio - Federturismo Confindustria (E076)**

Come già stabilito nel precedente accordo del 10 settembre 2007, a tutti i dipendenti in servizio alla data del 1° luglio 2007, verrà erogata, a titolo anticipazioni dei futuri aumenti contrattuali, per il servizio prestato tra il 1/01/2006 ed il 31/01/2007, per ciascun mese di lavoro effettivamente prestato, la seguente carenza contrattuale in due tranches.

La prima tranche era stata prevista ed erogata con la retribuzione del mese di settembre 2007 (con le modalità dettate dall'accordo del 10 settembre 2007). La seconda tranche sarà erogata con la retribuzione del mese di **febbraio 2008** con le stesse modalità previste dal punto 1.1. dell'accordo del 10 settembre 2007 (vedere paragrafo seguente).

(estratto dall'accordo del 10 settembre 2007):

*(...) Punto 1.1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 luglio 2007, come da tabella di seguito riportata, per ciascun mese di lavoro effettivamente prestato. A tal fine non verranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori verranno computate come mese intero, i periodi di maternità ed infortunio sono da considerare come lavoro effettivamente prestato.(...)*

I presenti importi di carenza contrattuale non assorbono e non sostituiscono gli importi di IVC dovuti nel periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2007.

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Nel caso di Utenti che utilizzano la procedura solo dal 2006 o 2007, è cura Utente compilare i ratei mancanti nella 7ª videata del dipendente tasto "Ratei A. P.".

### **Aziende alberghiere (E007)**

In base all'accordo del 27 luglio 2007 per la Confcommercio:

(1) Al personale in forza alla data di stipula del presente contratto sarà riconosciuto, per il servizio prestato nell'ambito del rapporto di lavoro in essere alla predetta data nel corso del periodo 01/01/2006 – 30/06/2007 (carenza contrattuale), un importo una tantum.

(2) Per gli apprendisti e per il personale retribuito con la percentuale di servizio, l'ammontare dell'una tantum è determinato in euro 234, di cui 110 da erogarsi con il foglio paga del mese di agosto 2007 e 124 da erogarsi con il foglio paga del mese di **febbraio 2008**.

(3) Ai lavoratori che non abbiano prestato servizio per l'intero periodo di carenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota, in ragione di un diciottesimo per ogni mese intero di servizio prestato. A tal fine non verranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni verranno computate come mese intero.

(4) Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e di contratto ivi compresa, la malattia, con esclusione dei casi di maternità ed infortunio.

(5) Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

(6) Gli importi una tantum di cui sopra non sono utili a effetti del computo di alcun istituto di legge e contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

(7) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti delle aziende di ristorazione collettiva.

Chiarimento a verbale

In parziale deroga rispetto a quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, le parti si danno atto che nessun riproporzionamento verrà effettuato per assenze complessivamente non superiori, nel periodo di carenza contrattuale, ai trenta giorni.

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi ridotti previsti dall'accordo.

Per le aziende aderenti a Confesercenti la condizione di spettanza della presenza in forza è al 31 luglio 2007, a cura Utente verificare.

### **Aziende alberghiere – AICA (E075)**

Come già stabilito nel precedente accordo del 10 settembre 2007, a tutti i dipendenti in servizio alla data del 1° luglio 2007, verrà erogata, a titolo anticipazioni dei futuri aumenti contrattuali, per il servizio prestato tra il 01/01/2006 ed il 31/07/2007, per ciascun mese di lavoro effettivamente prestato, la seguente carenza contrattuale in due tranches.

La prima tranche era stata prevista ed erogata con la retribuzione del mese di settembre 2007 (con le modalità dettate dall'accordo del 10 settembre 2007). La seconda tranche sarà erogata con la retribuzione del mese di **febbraio 2008** con le stesse modalità previste dal punto 1.1. dell'accordo del 10 settembre 2007 (vedere paragrafo seguente).

(estratto dall'accordo del 10 settembre 2007):

*(...) Punto 1.1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 luglio 2007, come da tabella di seguito riportata, per ciascun mese di lavoro effettivamente prestato. A tal fine non verranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori verranno computate come mese intero, i periodi di maternità ed infortunio sono da considerare come lavoro effettivamente prestato.(...)*

I presenti importi di carenza contrattuale non assorbono e non sostituiscono gli importi di IVC dovuti nel periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2007.

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.  
Nel caso di Utenti che utilizzano la procedura solo dal 2006 o 2007, è cura Utente compilare i ratei mancanti nella 7ª videata del dipendente tasto "Ratei A. P.".

#### **Dirigenti aziende commerciali (D003):**

1. In relazione al periodo 01/01/2007 - 31/12/2007, ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° gennaio 2007, in forza al 23 gennaio 2007, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di **febbraio 2008**, un importo "una tantum" di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) lordi, a titolo di arretrati retributivi maturati nell'anno 2007.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007, in forza alla data di stipula del presente accordo, l'importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente.
3. L'importo "una tantum" previsto ai precedenti commi potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 2006, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.
4. L'importo "una tantum" di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell'eventuale preavviso o dell'indennità sostitutiva.

#### **Elettricità - Industria (A028)**

Le Parti si danno atto che la prima tranche di incremento economico riveste, limitatamente al periodo che va dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008 una natura di elemento distinto della retribuzione ("EDR rinnovo biennio economico"). A partire dal 1° luglio 2008 tale corresponsione diventa parte integrante del minimo tabellare.

Il predetto EDR è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale ed è quindi comprensivo degli stessi.

Le modalità di erogazione di detto emolumento sono quelle di cui alla dichiarazione a verbale n. 7 del CCNL 18.7.2006 (art. 35).

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono comunque proporzionati secondo lo scaglione di apprendistato.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

A cura Utente variare la descrizione della voce 0560 inserendo "EDR rinnovo biennio economico".

#### **Lapidei - Artigianato (C014)**

Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 31/10/2007, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione (30 ottobre 2007) del presente Accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 400 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in tre rate pari a:

- € 200 saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di **febbraio 2008**;
- € 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di settembre 2008;
- € 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2008.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno erogati a titolo di una tantum gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere

detratti dalla stessa una tantum. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2007

La detrazione dall'una tantum degli importi erogati verrà effettuata in occasione dell'erogazione della I tranche di una tantum.

*Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time e per gli apprendisti (70%).*

### **Lavanderie – Industria (A045)**

L'AUIL ha dato le indicazioni seguenti:

Con la retribuzione di **febbraio 2008** sarà erogata una "una tantum" di € 200 lordi per il periodo di vacanza contrattuale. L'"una tantum" assorbirà le quote di indennità di vacanza contrattuale eventualmente già erogate dalle aziende. Questa "una tantum" sarà erogata ai lavoratori in forza al 31-12-2007, con riduzione proporzionale per i casi di aspettativa a qualsiasi titolo, assenza facoltativa post-partum, assunzione nel periodo dall'1/7 al 31/12 e cassa integrazione guadagni a zero ore. L'importo "una tantum" è omnicomprensivo, non utile al computo di nessun istituto contrattuale né del T.F.R.

*In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono comunque proporzionati secondo lo scaglione di apprendistato.*

*Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.*

### **Legno e arredamento – Artigianato (C009)**

Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 31/10/2007, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione (11 ottobre 2007) del presente Accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 400 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in tre rate pari a:

- € 200 saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di **febbraio 2008**;
- € 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di settembre 2008;
- € 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2008.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno erogati a titolo di una tantum gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2007

La detrazione dall'una tantum degli importi erogati verrà effettuata in occasione dell'erogazione della I tranche di una tantum.

*Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time e per gli apprendisti (70%).*

### **Metalmeccanica – Industria (A001)**

Ai lavoratori in forza ad una data compresa tra il 20 gennaio e il 29 febbraio 2008, è riconosciuto, a titolo di arretrati retributivi, un importo forfetario lordo di 267 euro suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2007. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verrà corrisposto con la prima retribuzione utile erogata nel mese di marzo ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2007, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2007 abbiano fruito di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'*una tantum* sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate procederanno agli adempimenti di cui all'art. 21, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Nota a verbale

Le parti si danno reciprocamente atto che il suddetto importo dell'*una tantum* è stata definito nell'Accordo di rinnovo 20 gennaio 2008 con la formulazione di seguito riportata:

*"Una tantum pari a 300 euro comprensiva dell'indennità di vacanza contrattuale erogata nel periodo ottobre-dicembre 2007 (compresa la 13ma mensilità). Al netto della suddetta indennità il valore da corrispondere a tutti gli addetti metalmeccanici con la prima retribuzione utile corrisposta nel mese di marzo è pari a 267 euro".*

*Nella procedura vengono corrisposti in automatico gli importi interi agli apprendisti e proporzionati ai part-time. Gli importi sono stati inseriti per la corresponsione in automatico con le retribuzioni di **febbraio 2008**. Utilizzare la funzione nell'utility a.c. per produrre la stampa scadenze una tantum. A cura Utente eventuali variazioni in base a diverse valutazioni.*

Federmeccanica ha dato le seguenti indicazioni:

L'importo forfetario lordo di 267,00 euro, a copertura del periodo 1° luglio - 31 dicembre 2007, è dovuto a tutti i **lavoratori in forza in una data compresa tra il 20 gennaio e il 29 febbraio 2008**.

L'adozione di tale riferimento temporale per individuare i lavoratori aventi diritto a questa erogazione, insieme alla specificazione che la durata del rapporto può essere anche non consecutiva, determina che l'*una tantum* deve essere riconosciuta ai lavoratori sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato alle due seguenti condizioni: che abbiano in corso, in una data compresa tra il 20 gennaio ed il 29 febbraio, un rapporto di lavoro e che nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2007 abbiano avuto uno o più rapporti di lavoro.

Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di somministrazione, le aziende interessate provvederanno a comunicare alla società di somministrazione, così come previsto dall'art. 21, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che l'Accordo di rinnovo 20 gennaio 2008 ha stabilito l'erogazione di una somma *una tantum* a titolo di arretrato retributivo per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2007.

L'*una tantum* dovrà essere corrisposta con la retribuzione **erogata nel corso del mese di marzo 2008**, indipendentemente dal momento in cui viene pagata la retribuzione di competenza del mese di marzo.

Nel caso di risoluzione del rapporto antecedente al momento di pagamento dell'*una tantum*, questa sarà erogata in cumulo con le altre competenze dovute.

L'importo dell'*una tantum* dovrà essere registrato a libro paga con apposita voce (ad esempio: *una tantum* ex accordo 20.1.2008) ed andrà assoggettato ai contributi assicurativi e previdenziali in cumulo con la retribuzione afferente il mese di erogazione.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dell'*una tantum*, sulla base della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2004, n. 43/E, (cfr. in proposito la circolare

Confindustria del 20 aprile 2004) riteniamo che essa possa essere assoggettabile a tassazione separata.

L'importo dell'*una tantum* tiene già conto di tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale; le parti hanno, inoltre, espressamente escluso tale importo dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

L'*una tantum* deve essere ragguagliata a tante quote mensili (pari a 44,50 euro) per quanti sono i mesi interi, anche riguardanti periodi di lavoro non consecutivi, per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell'azienda nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2007. A questi effetti la frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata come mese intero. In proposito si precisa che i ratei mensili di *una tantum* sono tutti pari a 44,50€ in quanto l'Indennità di vacanza contrattuale è stata scomputata dall'importo lordo in modo forfettario.

L'erogazione non compete in relazione ai periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione (ad esempio, servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, ecc.).

Sono, invece, utili ai fini della maturazione dell'*una tantum*, le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale che abbiano dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e/o di integrazione a carico delle aziende.

Sono altresì utili i periodi di sospensione del rapporto di lavoro e di riduzione dell'orario per intervento della Cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, e per riduzione dell'orario di lavoro settimanale per contratti di solidarietà.

Per quanto riguarda l'orientamento degli Istituti previdenziali circa le modalità operative da seguire per l'inserimento delle quote di *una tantum* nella retribuzione integrabile o nella base di calcolo delle diverse indennità erogate nel periodo 1° luglio- 31 dicembre 2007, riteniamo applicabili i criteri già adottati dall'Inps nelle precedenti occasioni. Comunque, in attesa di conferma da parte degli uffici competenti, ci riserviamo di inviare specifiche comunicazioni in materia.

In conclusione, con particolare riferimento a problemi applicativi che dovessero sorgere, si ricorda che:

- ✧ l'*una tantum non compete* ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio che non abbiano prestato servizio nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2007;
- ✧ l'*una tantum non compete* ai lavoratori comunque assunti a partire dal 1° marzo 2008;
- ✧ **non compete** ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato, ovvero siano stati promossi dirigenti, antecedentemente al 20 gennaio 2008;
- ✧ trattandosi di ordinario trattamento economico le erogazioni **non competono** ai lavoratori a domicilio (per i quali, in base all'art. 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, è prevista una retribuzione sulla base di tariffe di cottimo pieno determinate a livello regionale);
- ✧ ai lavoratori con contratto di apprendistato l'*una tantum compete* in misura intera in relazione al periodo di servizio nell'arco temporale interessato (1° luglio - 31 dicembre 2007); ai lavoratori con rapporto a tempo determinato, nel caso in cui fossero in forza in una data compresa tra il 20 gennaio e il 29 febbraio 2008, **competono** tante quote di *una tantum* quanti sono i mesi, o loro frazioni equiparabili a mese intero, di servizio prestato, anche in modo non consecutivo, nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2007;
- ✧ ai lavoratori a tempo parziale **compete** l'erogazione dell'importo forfettario in misura proporzionale al loro specifico orario contrattuale.

### **Odontotecnica – Artigianato (C003)**

**Importante:** ricordiamo che l'*una tantum* è valida solo per il Veneto ed è stata abilitata solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 gennaio 2008 e con anzianità aziendale di almeno 4 mesi verrà corrisposto un importo

“una tantum” al lordo delle ritenute di legge di € 168,00 da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a 24,00 € mensili rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di **febbraio**, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto 2008.

Agli apprendisti sarà attribuito un importo “una tantum” pari a € 118,00 da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo di 16,85 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di **febbraio**, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto 2008.

L’una tantum non sarà corrisposta ai lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione: pertanto verrà ridotta di € 24,00 (ovvero € 16,85 per gli apprendisti) per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni in cui il rapporto sia stato sospeso nel periodo 1° febbraio 2008 – 31 agosto 2008.

L’una tantum sarà corrisposta ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all’orario ridotto.

La quantificazione dell’una tantum è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà nessuna ulteriore incidenza su altri istituti contrattuali e/odi legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

L’associazione di categoria dà indicazioni di assoggettare l’una tantum a tassazione ordinaria (viene caricata nei movimenti con la voce 0560), e che ovviamente l’importo non è soggetto a decontribuzione come l’EET.

in assenza di specifiche indicazioni nell’accordo, la procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 febbraio 2008 al 31 agosto 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue, a cura Utente valutare come procedere in tali casi.

Per verificare la condizione dell’anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 30 settembre 2007 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 gennaio 2008 per l’erogazione degli importi.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d’inserimento.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l’accordo regionale.

### **Servizi di pulizia – Artigianato (C035)**

**Importante:** ricordiamo che l’una tantum è valida solo per il Veneto ed è stata abilitata solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo (20 settembre 2007) ed in forza alla data del 31 dicembre 2006 verrà corrisposto un importo “una tantum” al lordo delle ritenute di legge di € 108,00, da erogare in 5 (cinque) rate mensili di pari importo, pari a € 21,60 mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di ottobre ‘07, novembre ‘07, dicembre ‘07, gennaio ‘08 e **febbraio ‘08**.

Agli apprendisti sarà attribuito un importo “una tantum” pari a € 75,60, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 5 rate di pari importo di € 15,12 mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di ottobre ‘07, novembre ‘07, dicembre ‘07, gennaio ‘08 e **febbraio ‘08**.

L’una tantum sarà corrisposta ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all’orario ridotto.

La quantificazione dell’una tantum è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, l’una tantum non sarà erogata nell’ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all’atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell’ipotesi le sospensioni del rapporto senza salario intervengono successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 29 febbraio 2008, l’una tantum non verrà corrisposta per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° ottobre 2007 al 29 febbraio 2008 al lavoratore non verranno erogate la parte di una tantum residua.  
In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

L'associazione di categoria dà indicazioni di assoggettare l'una tantum a tassazione ordinaria (viene caricata nei movimenti con la voce 0560), e che ovviamente l'importo non è soggetto a decontribuzione come l'EET.

La procedura, in caso di cessazione nel periodo dal 01 ottobre 2007 al 29 febbraio 2008 non eroga le quote residue, come indicato nell'accordo.

E' stata inserita la data di assunzione ante 1° gennaio 2007 quale ulteriore controllo per l'erogazione degli importi ai dipendenti in forza al 20 settembre 2007.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

### **Publici esercizi (E005)**

In base all'accordo del 27 luglio 2007 per la Confcommercio:

(1) Al personale in forza alla data di stipula del presente contratto sarà riconosciuto, per il servizio prestato nell'ambito del rapporto di lavoro in essere alla predetta data nel corso del periodo 1 gennaio 2006 - 30 giugno 2007 (carenza contrattuale) un importo una tantum.

(2) Per gli apprendisti e per il personale retribuito con la percentuale di servizio, l'ammontare dell'una tantum è determinato in euro 234, di cui 110 da erogarsi con il foglio paga del mese di agosto 2007 e 124 da erogarsi con il foglio paga del mese di **febbraio 2008**.

(3) Ai lavoratori che non abbiano prestato servizio per l'intero periodo di carenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota, in ragione di un diciottesimo per ogni mese intero di servizio prestato. A tal fine non verranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni verranno computate come mese intero.

(4) Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e di contratto ivi compresa, la malattia, con esclusione dei casi di maternità ed infortunio.

(5) Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

(6) Gli importi una tantum di cui sopra non sono utili a effetti del computo di alcun istituto di legge e contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

(7) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti delle aziende di ristorazione collettiva.

Chiarimento a verbale

In parziale deroga rispetto a quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, le parti si danno atto che nessun riproporzionamento verrà effettuato per assenze complessivamente non superiori, nel periodo di carenza contrattuale, ai trenta giorni.

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi ridotti previsti dall'accordo.

Per la suddivisione contrattuale C (lavoratori extra e di surroga) sono stati inseriti gli importi previsti per i lavoratori retribuiti con la percentuale di servizio, a cura Utente variare gli importi nel caso di lavoratori retribuiti con la percentuale di servizio inseriti nelle suddivisioni contrattuali A e B.

A cura Utente non attivare la corresponsione automatica per i dipendenti delle aziende di ristorazione collettiva.

Per le aziende aderenti a Confesercenti la condizione di spettanza della presenza in forza è al 31 luglio 2007, a cura Utente verificare.

### **Viaggi e turismo (E009)**

In base all'accordo del 27 luglio 2007 per la Confcommercio:

(1) Al personale in forza alla data di stipula del presente contratto sarà riconosciuto, per il servizio prestato nell'ambito del rapporto di lavoro in essere alla predetta data nel corso del periodo 1 gennaio 2006 - 30 giugno 2007 (carenza contrattuale) un importo una tantum.

(2) Per gli apprendisti e per il personale retribuito con la percentuale di servizio, l'ammontare dell'una tantum è determinato in euro 234, di cui 110 da erogarsi con il foglio paga del mese di agosto 2007 e 124 da erogarsi con il foglio paga del mese di **febbraio 2008**.

(3) Ai lavoratori che non abbiano prestato servizio per l'intero periodo di carenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota, in ragione di un diciottesimo per ogni mese intero di servizio prestato. A tal fine non verranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni verranno computate come mese intero.

(4) Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e di contratto ivi compresa, la malattia, con esclusione dei casi di maternità ed infortunio.

(5) Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

(6) Gli importi una tantum di cui sopra non sono utili a effetti del computo di alcun istituto di legge e contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

(7) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti delle aziende di ristorazione collettiva.

Chiarimento a verbale

In parziale deroga rispetto a quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, le parti si danno atto che nessun riproporzionamento verrà effettuato per assenze complessivamente non superiori, nel periodo di carenza contrattuale, ai trenta giorni.

*Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.*

*Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi ridotti previsti dall'accordo.*

*Per le aziende aderenti a Confesercenti la condizione di spettanza della presenza in forza è al 31 luglio 2007, a cura Utente verificare.*

*Una tantum inserite/variate nello scorso mese dopo la pubblicazione della circolare mensile:*

### **Involucri naturali per salumi – Industria (A076)**

Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente accordo (28.01.08) verrà corrisposto, a copertura dei periodo 01.06.07 - 31.12.07, un importo forfetario uguale per tutti a titolo di una tantum di 200,00 € lordi, comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale. Tale importo - che maturerà in relazione al servizio effettivamente prestato (in rapporto ai mesi di riferimento) - verrà erogato in due tranches del valore di 150,00 € lordi unitamente alla retribuzione del mese di gennaio 2008 e di 50,00 € unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2008, ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale ed essendo quindi comprensivo degli stessi non rientra nella relativa base di computo. Detta erogazione inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 2120 c.c. e dall'articolo 52 del CCNL Involucri Naturali per Salumi, è esclusa dalla base di computo del trattamento di fine rapporto.

*Nella procedura vengono corrisposti in automatico gli importi interi agli apprendisti e proporzionati ai part-time. Utilizzare la funzione nelle utility a.c. per produrre la stampa scadenze una tantum.*

*Una tantum non di pertinenza del mese già inserite per la corresponsione in caso di cessazione.*

### **Alimentari - Artigianato (C037)**

Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 29/02/2008, ai soli lavoratori in forza al 24 gennaio 2008 verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 412 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate così suddivise:

- € 200 (duecento) saranno corrisposti con la retribuzione di giugno 2008;

- € 12 (dodici), composti da € 6 a carico dei lavoratori ed € 6 a carico dei datori di lavoro, che saranno versati entro il 31 luglio 2008 sul c/c di cui all'articolo "AZIONI PER LO SVILUPPO DEL

SISTEMA DI RELAZIONI E PER I RINNOVI CONTRATTUALI" del presente accordo. Qualora la suddetta quota non venga versata ai fini di cui sopra, dovrà essere integralmente corrisposta ai lavoratori in occasione della erogazione della prima rata di una tantum.

- € 200 (duecento) saranno corrisposti con la retribuzione di febbraio 2009.

Agli apprendisti in forza al 24 gennaio 2008 saranno erogati a titolo di una tantum gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di marzo 2008

La detrazione dall'una tantum degli importi già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali verrà effettuata nella misura del 50% in occasione della erogazione della prima tranche di una tantum e nella misura del 50% in occasione della erogazione della seconda tranche di una tantum.

Le due tranche saranno corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

Agli apprendisti viene corrisposto il 70% degli importi previsti per i non apprendisti.

**IMPORTANTE:** l'importo della prima tranche non comprende i 12 euro destinati ad essere versati su un c/c da definire come disposto dall'articolo "AZIONI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI RELAZIONI E PER I RINNOVI CONTRATTUALI". E' a cura utente gestire l'eventuale corresponsione al dipendente, variando l'importo delle voci nel movimento, nel caso la quota di 12 euro non venga versata a tale fine.

### **Giocattoli- Artigianato (C019)**

Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 31/1/2008, ai soli lavoratori in forza al 10 gennaio 2008 verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 400 (quattrocento) lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate, pari rispettivamente a:

- € 200 (duecento) saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di aprile 2008;
- € 200 (duecento) saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2009.

Agli apprendisti in forza al 10 gennaio 2008 saranno erogati, a titolo di una tantum, gli importi di cui sopra, nella misura del 70%, con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post - partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2008.

La detrazione degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali dall'una tantum verrà effettuata nella misura del 50% in occasione della erogazione della 1^ tranche di

una tantum; e nella misura del restante 50% in occasione dell'erogazione della 2<sup>a</sup> tranche di una tantum.

Le due tranches saranno corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

Agli apprendisti viene corrisposto il 70% degli importi previsti per i non apprendisti.

### **Panificazione - Artigianato (C039)**

Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 29/02/2008, ai soli lavoratori in forza al 24 gennaio 2008 verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 412 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate così suddivise:

- € 200 (duecento) saranno corrisposti con la retribuzione di giugno 2008;

- € 12 (dodici), composti da € 6 a carico dei lavoratori ed € 6 a carico dei datori di lavoro, che saranno versati entro il 31 luglio 2008 sul c/c di cui all'articolo "AZIONI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI RELAZIONI E PER I RINNOVI CONTRATTUALI" del presente accordo. Qualora la suddetta quota non venga versata ai fini di cui sopra, dovrà essere integralmente corrisposta ai lavoratori in occasione della erogazione della prima rata di una tantum.

- € 200 (duecento) saranno corrisposti con la retribuzione di febbraio 2009.

Agli apprendisti in forza al 24 gennaio 2008 saranno erogati a titolo di una tantum gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di marzo 2008

La detrazione dall'una tantum degli importi già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali verrà effettuata nella misura del 50% in occasione della erogazione della prima tranche di una tantum e nella misura del 50% in occasione della erogazione della seconda tranche di una tantum.

Le due tranches saranno corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

Agli apprendisti viene corrisposto il 70% degli importi previsti per i non apprendisti.

**IMPORTANTE:** l'importo della prima tranche non comprende i 12 euro destinati ad essere versati su un c/c da definire come disposto dall'articolo "AZIONI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI RELAZIONI E PER I RINNOVI CONTRATTUALI". E' a cura utente gestire l'eventuale corresponsione al dipendente, variando l'importo delle voci nel movimento, nel caso la quota di 12 euro non venga versata a tale fine.

## **1.6 AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI**

---

### **1.6.1 ALIQUOTE STANDARD**

**Sono stati variate/inserite le seguenti aliquote:**

**M032 CALCIO POST 31/12/95 (PD):** inserita nuova aliquota per la gestione dei contributi a contatore e non a fascia.

## 1.6.2 ENTI

**Sono stati variati/aggiunti i seguenti enti:**

**3391 "CTR 1% SPORT":** inserito nuovo ente per il calcolo dell'1% a contatore e non a fascia.

## 1.6.3 CASSA EDILE: CONTRIBUTI/QUOTE ASSOCIATIVE

**Sono stati variati i contributi della cassa edile di:**

Edilcassa Bergamo (BY), a seguito di una verifica è stata inserita nelle quote associative del contratto A021 anche la percentuale dello 0,15% relativa al fondo premiale regolarità.

Verona (VR), è stato variato da 1,38% a 1,50% il contributo Ance relativo all'ente 7758 inserito nelle quote associative del contratto A021.

## 1.7 MODIFICHE SULLE TABELLE

---

### 1.7.1 VOCI CEDOLINO

**0680 "Ult. detrazione figli non rimb":** variata descrizione e resa la voce neutra.

**0636 "CESSIONE DEL 5' NR 1":** modificato descrizione voce ed in videata 1 → casella "Formula calcolo" inserito formula F121, per gestione cessione del 5^ inserito in anagrafica dipendente videata 7 → bottone "Prestiti" nella griglia al rigo 1.

**0645 "TRATTENUTA RATA PRESTITO NR 1":** modificato descrizione voce ed in videata 1 → casella "Formula calcolo" inserito formula F121, per gestione rata prestito inserito in anagrafica dipendente videata 7 → bottone "Prestiti" nella griglia al rigo 1.

**0669 "TRATTENUTA SPESE NR 1":** modificato descrizione voce, per gestione spese sostenute di rata prestito/cessione 5^ inserito in anagrafica dipendente videata 7 → bottone "Prestiti" nella griglia al rigo 1.

**0681 "TRATTENUTA RATA PRESTITO NR 2":** nuova voce paga per gestione rata prestito inserito in anagrafica dipendente videata 7 → bottone "Prestiti" nella griglia al rigo 2.

**0682 "TRATTENUTA RATA PRESTITO NR 3":** nuova voce paga per gestione rata prestito inserito in anagrafica dipendente videata 7 → bottone "Prestiti" nella griglia al rigo 3.

**0683 "TRATTENUTA RATA PRESTITO NR 4":** nuova voce paga per gestione rata prestito inserito in anagrafica dipendente videata 7 → bottone "Prestiti" nella griglia al rigo 4.

**0684 "TRATTENUTA RATA PRESTITO NR 5":** nuova voce paga per gestione rata prestito inserito in anagrafica dipendente videata 7 → bottone "Prestiti" nella griglia al rigo 5.

**0685 "CESSIONE DEL 5' NR 2":** nuova voce paga per gestione cessione del 5^ inserito in anagrafica dipendente videata 7 → bottone "Prestiti" nella griglia al rigo 2.

**0686 "CESSIONE DEL 5' NR 3":** nuova voce paga per gestione cessione del 5^ inserito in anagrafica dipendente videata 7 → bottone "Prestiti" nella griglia al rigo 3.

**0687 "CESSIONE DEL 5' NR 4":** nuova voce paga per gestione cessione del 5^ inserito in anagrafica dipendente videata 7 → bottone "Prestiti" nella griglia al rigo 4.

**0688 "CESSIONE DEL 5' NR 5":** nuova voce paga per gestione cessione del 5^ inserito in anagrafica dipendente videata 7 → bottone "Prestiti" nella griglia al rigo 5.

**0689 "TRATTENUTA SPESE NR 2":** nuova voce paga per gestione spese sostenute di rata prestito/cessione 5^ inserito in anagrafica dipendente videata 7 → bottone "Prestiti" nella griglia al rigo 2.

**0690 "TRATTENUTA SPESE NR 3":** nuova voce paga per gestione spese sostenute di rata prestito/cessione 5^ inserito in anagrafica dipendente videata 7 → bottone "Prestiti" nella griglia al rigo 3.

**0691 "TRATTENUTA SPESE NR 4":** nuova voce paga per gestione spese sostenute di rata prestito/cessione 5^ inserito in anagrafica dipendente videata 7 → bottone "Prestiti" nella griglia al rigo 4.

**0692 "TRATTENUTA SPESE NR 5":** nuova voce paga per gestione spese sostenute di rata prestito/cessione 5^ inserito in anagrafica dipendente videata 7 → bottone "Prestiti" nella griglia al rigo 5.

**8910 "Storno TFR a FPC aggiuntivo":** variato RII da 700 a **758** nella 4 tab per gestire l'esposizione nel cedolino.

## 1.7.2 SEDI INAIL

### **Sono state variate le seguenti sedi inail**

**13320** "Milano Mazzini" variato l'indirizzo con Via Mazzini 7, (MI) 20123

**13622** "Monza" variato l'indirizzo con Via Ferrari, 36 Monza (MI) 20052

**13623** "Sesto san Giovanni" variato l'indirizzo con Via XXIV maggio 10.

**13680** "Lecco" variato l'indirizzo viale Buozzi, 15 Lecco 23900

## 1.7.3 STORICI ANNO CORRENTE/PRECEDENTE

Il capitolo riassume i nuovi campi storici già comunicati con le circolari di aggiornamento

### **Sono stati inseriti/variati i seguenti nuovi campi storici in ac:**

**050** "Pr. detrazioni con almeno 4 figli a carico": nuovo campo storico per storicizzazione delle ulteriori detrazione per famiglie numerose con almeno 4 figli a carico. Il campo storico 050 se compilato aggiorna in somma il campo storico 045.

**052** "Pr. credito per detrazione con almeno 4 figli": nuovo campo storico per storicizzazione del credito a carico del dipendente in presenza di ulteriore detrazione per famiglie numerose con almeno 4 figli ma con mancanza di irpef a capienza.

**352** "Ulteriore detrazione con almeno 4 figli a carico": il campo storico è stato cancellato in quanto non è più utilizzato.

**289** "Monte prestito / cessione del 5^": il campo storico è stato cancellato in quanto non più utilizzato, vedere apposito capitolo delle presente circolare per la gestione dei prestiti.

**290** "Quote trattenute prestito / cessione del 5^": il campo storico è stato cancellato in quanto non più utilizzato, vedere apposito capitolo delle presente circolare per la gestione dei prestiti.

**291** "Numero rate prestito": il campo storico è stato cancellato in quanto non più utilizzato, vedere apposito capitolo delle presente circolare per la gestione dei prestiti.

**292** "Percentuale diversa da 20% per cessione stipendio": il campo storico è stato cancellato in quanto non più utilizzato, vedere apposito capitolo delle presente circolare per la gestione dei prestiti.

**293** "Trattenuta spesa (autom. per prestito / cessione del 5^)": il campo storico è stato cancellato in quanto non più utilizzato.

## 1.8 AGGIORNAMENTI ANNUALI SOGGETTI A RIVALUTAZIONE ANNUA E MINIMALI

---

I valori annui sono stati variati come da circolare INPS e comunicati con circolare del 04/02/2008